



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

COPIA

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 18 del 31/12/2019
Registro Generale N. 1676 del 31/12/2019

OGGETTO :

Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato appello Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Lecce 1740-2019 gara unica rifiuti ARO 2 LE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- l'Avv. Francesco Baldassarre, in qualità di consulente giuridico del RUP e di legale dell'ARO Le/02, con nota a mezzo pec del 12/11/2019 ha portato a conoscenza del Presidente e di tutti i Sindaci dell'ARO Le/02 la pubblicazione della sentenza TAR Lecce n.1740 del 11/11/2019 fornendo una relazione sullo stato del contenzioso definito e pendente;
- nella citata relazione, conservata agli atti dell'Ufficio di ARO, il legale ha rappresentato che con la sentenza citata il TAR ha accolto il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti da Ciclat per l'annullamento sia della nota del RUP del 13/12/2018 con la quale, all'esito dell'ulteriore verifica dei requisiti di partecipazione, è stato confermato il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI di Ecotecnica - Axa, sia della determina dirigenziale del RUP n.6 del 29/Aprile/2019, di esclusione del RTI Ciclat/Cogeir dalla gara per grave illecito professionale e per avere reso dichiarazione mendace (art.80, 5° comma, lett. c) ed f.bis) D.Lgs.n.50/2016);
- il legale medesimo nella citata nota ha espresso delle perplessità su alcuni principi statuiti nella medesima sentenza, ed in particolare ha evidenziato che quanto alle penali contrattuali irrogate dal Comune di Maddalena e taciute da Ciclat nel DGUE, il Dirigente dell'ARO Le/02, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale presso che univoco, aveva un'ampia facoltà discrezionale nel valutare dette penali come grave inadempienza contrattuale che denotava inaffidabilità professionale dell'impresa appaltatrice, tale da costituire fondato motivo di esclusione per "grave illecito professionale" ex art.80, 5° comma del D.Lgs.n.50/2016, precisando, altresì, che sebbene le acquisizioni documentali dal Comune di la Maddalena si siano completate dopo la adozione del provvedimento di esclusione n.6 del 29/04/2019 (in ragione del notevole ritardo con il quale il Comune sardo ha evaso le richieste nonostante i plurimi solleciti) - rilievo effettuato dal TAR per censurare il provvedimento di esclusione - quest'ultimo si fondava comunque su elementi documentali certi (bilancio di Ciclat dell'anno 2016, controdeduzioni della stessa società, osservazioni di Ecotecnica, rassegna stampa, etc.) rispetto ai quali la motivazione può ritenersi congrua ed esaustiva a prescindere dalle allegazioni documentali e dalle deduzioni difensive svolte nel corso del processo, che, semmai, hanno confermato e corroborato il corredo motivazionale dell'atto;
- il legale dell'ARO, quindi, fa presente nella relazione di cui sopra si è detto, che è opportuno interporre appello avverso la sentenza del TAR n.1740/19 sia per la non condivisibilità della pronuncia *in parte qua*, sia perché è necessario che il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa si esprima su altro punto estremamente delicato che è emerso con riferimento alla posizione di presunta irregolarità previdenziale delle imprese Ecotecnica ed AXA;
- in particolare, il legale ha segnalato un difetto di coordinamento normativo tra la disciplina legislativa e regolamentare del DURC on line (ivi comprese le Circolari INPS) e la normativa del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs.n.50/2016), ipotizzando persino la sussistenza di un vuoto normativo, perché nella

fattispecie è accaduto che, su richiesta dell'ARO LE/02 l'INPS ha certificato, anche in via retroattiva, che l'impresa Ecotecnica è sempre stata in possesso di DURC regolari dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte sino al momento di sottoscrizione del contratto di appalto; di contro, però, sono emersi in giudizio alcuni inviti alla regolarizzazione di cui è stata destinataria la stessa impresa, emessi dall'Istituto previdenziale su richiesta del DURC da parte dell'impresa, la quale, quindi, ha usufruito dell'invito alla regolarizzazione effettuando il pagamento nel termine assegnato di gg.15, con il risultato che di queste regolarizzazioni postume la stazione appaltante non ne è mai venuta a conoscenza e non poteva venirne a conoscenza poiché l'invito alla regolarizzazione, su richiesta del DURC on line dell'impresa, costituisce una comunicazione riservata che l'Istituto inoltra a mezzo pec esclusivamente all'impresa richiedente;

infine, l'Avv. Baldassarre nel relazionare sullo stato del contenzioso ha rappresentato che il prossimo 17/Dicembre/2019 è fissata l'udienza dinanzi al Consiglio di Stato V Sezione per la discussione dell'appello (Ricorso n.234/19) interposto dal Raggruppamento Ciclat avverso la sentenza del TAR Lecce n.1363/18, che ha respinto il ricorso di Ciclat avverso l'aggiudicazione in favore di Ecotecnica, proponendo in sede di impugnativa anche motivi aggiunti riferiti alla condizione di irregolarità contributiva di Ecotecnica, censure, quest'ultime, che sono state ritenute fondate dal TAR nella successiva e recente sentenza n.1740/19;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO LE 2 n. 8 del 4-12-2019, con la quale, in considerazione delle circostanze di cui sopra si è detto, si è stabilito quanto segue:

- 1) di dare mandato all'Avv. Francesco Baldassarre per promuovere appello, con richiesta di sospensione di efficacia, della recente sentenza del TAR Lecce n.1740/19 al fine di sciogliere i dubbi interpretativi ed applicativi della normativa segnalati nella relazione perché investono profili di interesse pubblico estremamente rilevanti ed ottenere così dal Consiglio di Stato indicazioni conformative sulle decisioni da assumere rispetto alla eventuale esclusione del Raggruppamento Ciclat e dell'ATI Ecotecnica per le reciproche irregolarità oggetto di contestazione;
- 2) di dare mandato all'Avv. Francesco Baldassarre, stante la pendenza dell'appello interposto dal Raggruppamento Ciclat avverso la sentenza del TAR Lecce n.1363/18, la cui udienza di discussione è fissata per il prossimo 17 Dicembre 2019, di chiedere al Consiglio di Stato la riunione tra il giudizio di appello pendente (Ricorso n.234/19) e quello che sarà promosso nei prossimi giorni dall'ARO Le/02 in virtù della decisione assunta dall'Assemblea in data odierna, nonché quello promosso dal Raggruppamento Ecotecnica avverso sempre la sentenza del TAR Lecce n.1740/19 e, considerati i motivi di connessione soggettiva ed oggettiva tra i tre procedimenti, nonché le ragioni di urgenza (il servizio con il Raggruppamento Ecotecnica è ormai partito da diversi mesi con rilevanti investimenti già effettuati), di chiedere al Presidente della V Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato la fissazione di un udienza di merito per la discussione congiunta dei tre ricorsi in appello, previa sospensione di efficacia della recente sentenza n.1740/19, allo scopo di evitare pronunce contraddittorie ;
- 3) di autorizzare il Presidente dell'ARO LE/02, Ing. Marco Poti, di sottoscrivere il mandato difensivo in favore dell'Avv. Francesco Baldassarre per la proposizione del gravame avverso la sentenza n.1740/19 e per costituirsi nel giudizio di appello promosso da Ecotecnica;
- 4) di prevedere come spesa per il compenso professionale per l'attività giudiziale da svolgere in sede cautelare e di merito dinanzi al Supremo Consesso di Giustizia amministrativa la somma di E. 10.000,00, oltre accessori di legge, spese vive documentate e contributo unificato;
- 5) di dare atto che la spesa di cui sopra sarebbe stata impegnata con successivo atto gestionale;

DATO ATTO che il legale incaricato ha fatto avere la nota del Consiglio di Stato con la quale è stato quantificato il Contributo Unificato da versare per il procedimento giurisdizionale di cui sopra, che ammonta ad Euro 9.000,00;

DATO ATTO altresì che il versamento del medesimo contributo deve essere effettuato a breve, in quanto sono previste sanzioni pecuniarie con maggiorazione del contributo da versare in caso di ritardi o mancati pagamenti;

VISTO il decreto n°2 del 18/06/2013 - avente ad oggetto "D.G.R. n°957/2013 - Procedure sostitutive. COSTITUZIONE dell'ARO 2/LE"- con il quale il commissario *ad Acta*, Dott. Campobasso approvava il testo della convenzione dell'ARO 2/LE, allegato al predetto decreto e parte integrante dello stesso e nominava, tra gli altri, "il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO 2/LE" ed il Sindaco del Comune di Melendugno, Ing. Marco Poti, quale Presidente dell'ARO 2/LE nonché quale Dirigente dell'Ufficio Comune dell'ARO 2/LE l'Ing. Antonio Castrignanò;

DETERMINA

Di imputare la spesa di Euro 9.000,00 al cap. 1593/0 per il versamento del Contributo unificato di cui in narrativa da trasferire all'avv. Franceso Baldassarre, che provvederà all'adempimento tramite modello F24.

Di liquidare immediatamente detta somma all'avv. Francesco Baldassarre che provvederà all'adempimento del versamento del Contributo unificato.

Il R.U.P.

Ing. Antonio Castrignanò

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 DLgs. n. 39-93

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Dati contabili:		
Melendugno, li	31/12/2019	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO f.to CHIRIVI' ROSSANA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,
in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009

Melendugno, li 27/01/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune
dal 27/01/2020 al 10/02/2020

Melendugno, li 27/01/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GABRIELI SALVATORE
